



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 26s/2019 nei confronti del tesserato Ernesto Muscatello

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale,

premesso

- che a seguito di rapporto informativo inviato dal Segretario del Modena Golf & Country Club, su segnalazione del tesserato Claudio Spagnoli, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Ernesto Muscatello (tesserata FIG n. 63168 - iscritto presso il Golf Club Tirrenia) per l'illecito che egli avrebbe commesso in occasione della gara "III Atelier della Comunicazione Golf Cup - Invitational" svoltasi presso il Modena Golf & Country Club il 13 giugno 2019;

- che, più esattamente, al signor Ernesto Muscatello è stato contestato di avere tenuto uno "scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva"; infrazione, questa, sanzionabile con la squalifica temporanea da giorni trenta a tre anni, alla luce di quanto previsto dall'art. 14 n 2) del Regolamento di Giustizia ed in considerazione del grado di intenzionalità dell'infrazione appurabile, allo stato, sulla sola base del contenuto del rapporto informativo;

- che, inoltre, al signor Ernesto Muscatello è stata fatta presente la possibilità di definire il procedimento disciplinare mediante richiesta di emissione di decreto sanzionatorio importante la squalifica temporanea per un periodo di un mese;

- che con comunicazione e-mail del 22 luglio 2019 il tesserato Ernesto Muscatello ha chiesto di definire il procedimento con emissione del decreto sanzionatorio nei termini a lui prospettati;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, preso atto della richiesta del signor Ernesto Muscatello

CON IL PRESENTE DECRETO

commina al signor Ernesto Muscatello la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di un mese.

Bologna, 22 luglio 2019

Avv. Giorgio Vaselli
Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna - Marche